

**QUI POLIZZA  
CAR SAFE**  
ASSICURAZIONE  
CORPI VEICOLI  
TERRESTRI (C.V.T.)

Set  
**Informativo**

**Edizione 15 febbraio 2023**

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione.

*Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico per i contratti semplici e chiari.*

Visita il sito  
[www.quixa.it](http://www.quixa.it)

<b>DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP)</b>	Pag. 1 di 2
<b>DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI</b>	
<b>ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) (DIP AGGIUNTIVO)</b>	Pag. 1 di 4
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	Pag. 1 di 7
<b>GLOSSARIO</b>	Pag. 1 di 7
<b>NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b>	Pag. 1 di 7
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?	Pag. 1 di 7
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pag. 1 di 7
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pag. 1 di 7
Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO	Pag. 1 di 7
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?	Pag. 2 di 7
Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO?	Pag. 2 di 7
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag. 2 di 7
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE	Pag. 2 di 7
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	Pag. 2 di 7
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE	Pag. 2 di 7
<b>GARANZIE DANNI AL VEICOLO</b>	Pag. 2 di 7
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE	Pag. 2 di 7
Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?	Pag. 2 di 7
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?	Pag. 3 di 7
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?	Pag. 3 di 7
Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?	Pag. 3 di 7
Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia ricorso terzi da incendio?	Pag. 3 di 7
Art. 2.5 CHE COSA COMPRENDONO LE GARANZIE ACCESSORIE?	Pag. 3 di 7
Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia accessorie?	Pag. 3 di 7
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?	Pag. 4 di 7
Art. 2.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?	Pag. 4 di 7
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI?	Pag. 4 di 7
Art. 2.7.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia eventi sociopolitici?	Pag. 4 di 7
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?	Pag. 4 di 7
Art. 2.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?	Pag. 4 di 7
Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA MINICOLLISIONE?	Pag. 5 di 7
Art. 2.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia?	Pag. 5 di 7
Art. 2.10 COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE?	Pag. 5 di 7
Art. 2.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia?	Pag. 5 di 7
Art. 2.11 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO	Pag. 5 di 7
Art. 2.11.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko?	Pag. 5 di 7
<b>IL SINISTRO</b>	Pag. 5 di 7
Art. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO	Pag. 5 di 7
Art. 3.2 COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?	Pag. 5 di 7
Art. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?	Pag. 5 di 7
Art. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?	Pag. 5 di 7
Art. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?!	Pag. 5 di 7
Art. 3.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO	Pag. 5 di 7
FURTO:	Pag. 6 di 7
INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO:	Pag. 6 di 7
CRISTALLI:	Pag. 6 di 7
EVENTI NATURALI:	Pag. 6 di 7
EVENTI SOCIO POLITICI:	Pag. 6 di 7
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI:	Pag. 6 di 7
KASKO:	Pag. 6 di 7
Art. 3.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	Pag. 6 di 7
Art. 3.7.1 Danno totale	Pag. 6 di 7
Art. 3.7.2 Danni parziali	Pag. 7 di 7
Art. 3.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)	Pag. 7 di 7
Art. 3.7.4 Procedure di valutazione del danno - nomina dei periti	Pag. 7 di 7
Art. 3.7.5 Pag.amento dell'indennizzo	Pag. 7 di 7
Art. 3.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)	Pag. 7 di 7
<b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	Pag. 1 di 3
<b>INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI</b>	Pag. 1 di 1

# Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni (DIP)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Qui Polizza Car Safe

**QUIXA**  
Diretta. Personale. AXA.

Data Realizzazione 15/02/2023 Ultima edizione disponibile

## Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva stipulata tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) e Qui Polizza Srl (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che acquistano un'autovettura, di portata fino a 35 quintali. Si tratta di una polizza che copre i rischi relativi al veicolo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del set informativo.



## Che cosa è assicurato?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

È possibile scegliere di aderire a uno dei seguenti programmi:

BASIC  
PLUS  
MINICOLLISIONE  
PLUS + COLLISIONE  
PLUS + KASKO  
PLUS + MINICOLLISIONE

Il programma Basic prevede le seguenti garanzie:

- ✓ **Furto,**
- ✓ **Incendio,**
- ✓ **Ricorso terzi da incendio**
- ✓ **Garanzie accessorie** (Perdita chiavi, Spese veterinarie per lesioni ad animali, Furto di cose non assicurate, Ripristino dispositivo di sicurezza, Urto contro animali selvatici)

Il Programma PLUS prevede, in aggiunta al programma Basic, le seguenti garanzie:

- ✓ **Atti vandalici,**
- ✓ **Eventi Naturali,**
- ✓ **Cristalli**

Il Programma MINICOLLISIONE prevede la sola garanzia Minicollisione

Il Programma PLUS + COLLISIONE prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Collisione

Il Programma PLUS + KASKO prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Kasko

Il Programma PLUS + MINICOLLISIONE prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Minicollisione

Per il dettaglio delle prestazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



## Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i veicoli:

- ✗ diversi da autovetture;
- ✗ autovetture con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- ✗ di valore superiore a € 150.000 o inferiore a € 4000;
- ✗ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- ✗ delle seguenti marche Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati e Rolls Royce;
- ✗ autovetture con destinazione d'uso diverso da proprio o promiscuo e veicoli a noleggio.

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- ✗ i danni alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria);
- ✗ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- ✗ i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- ✗ i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- ✗ i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- ✗ i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ✗ i danni ad apparecchi fonosensibili non di serie o stabilmente installati sul veicolo;
- ✗ i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.



## Ci sono limiti di copertura?

Alle garanzie possono essere applicati scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.



## Che obblighi ho?

Al momento dell'adesione alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



### Quando e come devo pagare?

Il premio è calcolato sulla base del valore del Veicolo, della zona di residenza dell'Assicurato e della durata della copertura scelta dall'Assicurato. Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente a QUIXA secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L'Assicurato, al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura avrà effetto dal giorno in cui il veicolo è disponibile presso il rivenditore e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, a scelta dell'Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo e furto.



### Come posso disdire la polizza?

#### Ripensamento dopo la stipula della polizza

È possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere alla Contraente per il tramite del Broker all'indirizzo e-mail [convenzionedealer@abindustria.it](mailto:convenzionedealer@abindustria.it)

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della mail e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite di Area Brokers Industria S.p.A. la restituzione del premio totale, al netto delle imposte. Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

#### Recesso dalla polizza

A partire dal 15° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento.

Per recedere devi scrivere una e-mail alla Contraente per il tramite del Broker all'indirizzo [convenzionedealer@abindustria.it](mailto:convenzionedealer@abindustria.it)

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.

#### Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo o furto, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione o dal furto.

In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata o dalla data della denuncia di furto effettuata presso le autorità, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso. In ogni caso, ai fini della restituzione, sarà necessario inviare a QUIXA tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza all'indirizzo e-mail [convenzionedealer@abindustria.it](mailto:convenzionedealer@abindustria.it) la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

#### Recesso in caso di sinistro

È possibile recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo a QUIXA.

Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della comunicazione. Nei successivi quindici giorni QUIXA ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

# Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Qui Polizza Car Safe

Data Realizzazione 15/02/2023 Ultima edizione disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**QUIXA Assicurazioni S.p.A.** - marchio commerciale QUIXA

**Sede Legale:** Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia - PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it Telefono: (+39) 02 8295 4742

**QUIXA Assicurazioni S.p.A.** - QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni con Socio Unico **Sede Legale:** Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia - sito: [www.quixa.it](http://www.quixa.it) - PEC: [quixa.assicurazioni@legalmail.it](mailto:quixa.assicurazioni@legalmail.it) - email: [backoffice@quixa.it](mailto:backoffice@quixa.it) Telefono: (+39) 02 8295 4742 - del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e C. F. n. 10370450966 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - R.E.A. di Milano n. MI-2526115 - Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 - Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 - Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 109,2 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 1,6 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 161%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.quixa.it](http://www.quixa.it).

Al contratto si applica la Legge Italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione.  
Sono compresi in garanzia gli accessori ed optionals di serie.

### INCENDIO E FURTO

Sono indennizzati:

- ✓ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo, anche se dovuto ad azione del fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
- ✓ I danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato".

### RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo. L'assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.

La garanzia è pretestata fino all'importo massimo di € 150.000 per sinistro.

### GARANZIE ACCESSORIE

#### Perdita chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'auto, sono rimborsate le spese le spese sostenute per il rifacimento delle chiavi originali e/o la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere, fino a un massimale di € 250.

#### Spese veterinarie a seguito di lesioni di animali selvatici

In caso di incidente, sono rimborsate le spese veterinarie, non coperte dall'eventuale garanzia r.c.auto del veicolo responsabile del sinistro, per le lesioni causate ad animali trasportati ai sensi della normativa vigente, fino a un massimale di € 500.

#### Ripristino dispositivi di sicurezza

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione, fino a un massimale di € 500.

#### Furto di cose non assicurate

Sono rimborsate le spese relative al furto di cose non assicurate riposte all'interno e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso, fino a un massimale di € 500.

#### Urto contro animali selvatici

Sono rimborsate le spese relative ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di Urto contro animali selvatici fino a un massimale di € 2.500 con una franchigia di € 200.

<b>EVENTI NATURALI</b> (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione. La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato". <b>Limitatamente ai danni conseguenti a grandine, se la riparazione avviene in un centro non convenzionato la garanzia è prestata fino all'importo massimo del 10% del Valore commerciale del veicolo.</b>
<b>EVENTI SOCIOPOLITICI</b> (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere. La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione".
<b>CRISTALLI</b> (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)
Sono indennizzate le spese sostenute per riparare/sostituire i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti, fino a €1.000 iva compresa (ad eccezione di assicurato con partita IVA).
<b>MINICOLLISIONE</b> (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA MINICOLLISIONE E PLUS + MINICOLLISIONE)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino a un massimale di € 1000
<b>COLLISIONE</b> (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS + COLLISIONE)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino al massimale indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato".
<b>KASKO</b> (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS + KASKO)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato".

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?"

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?" sono precisate qui di seguito esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia.
<b>FURTO E INCENDIO</b>
Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ da Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.</li> </ul> La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di 1650€) a carico dell'assicurato. Nel caso in cui l'assicurato si rechi presso una delle Carrozzerie Convenzionate con QUIXA, gli scoperti e i minimi applicati si intendono ridotti del 50%. <b>In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato. Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.</b>
<b>RICORSO TERZI DA INCENDIO</b>
Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;</li> <li>✗ il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;</li> <li>✗ nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.</li> </ul>
<b>GARANZIE ACCESSORIE</b>
Le seguenti garanzie sono prestate con l'applicazione della franchigia indicata. <b>Smarrimento chiavi:</b> massimale € 250 <b>Spese veterinarie per lesioni ad animali:</b> massimale € 500 <b>Furto di cose non assicurate:</b> massimale € 500 <b>Ripristino dispositivo di sicurezza:</b> massimale € 500 <b>Urto contro animali selvatici:</b> massimale € 2500 e franchigia € 200 Dalla garanzia Urto contro animali Selvatici sono esclusi i danni <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;</li> <li>✗ causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;</li> <li>✗ verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale</li> </ul>
<b>EVENTI NATURALI</b> (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)
Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.</li> </ul> La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1650), a carico dell'assicurato. Nel caso in cui l'assicurato si rechi presso uno delle Carrozzerie Convenzionate con QUIXA, gli scoperti e i minimi applicati si intendono ridotti del 50%.

**In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.**

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

**Per la sola ipotesi di danni conseguenti a grandine, nel caso in cui l'assicurato non si rivolga presso una Carrozzeria Convenzionata con QUIXA, il massimale assicurato corrisponderà al 10% del valore commerciale.**

#### EVENTI SOCIOPOLITICI (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)

Sono esclusi i danni:

✗ che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli; Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1650), a carico dell'assicurato. Nel caso in cui l'assicurato si rechi presso una delle Carrozzerie Convenzionate con QUIXA, gli scoperti e i minimi applicati si intendono ridotti del 50%.

**In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.**

**Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.**

#### CRISTALLI (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS)

Sono esclusi i danni:

✗ derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;  
✗ ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni. La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% e un minimo di € 200. Nel caso in cui l'assicurato si rivolga a un Centro Convenzionato Quixa in caso di riparazione Scoperto e minimi non verranno applicati, in caso di sostituzione saranno ridotti del 50%.

#### MINICOLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA MINICOLLISIONE E PLUS + MINICOLLISIONE)

La garanzia non opera in caso di:

✗ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;  
✗ danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;  
✗ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;

✗ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

✗ causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;

✗ danni a veicoli con targa prova;

✗ danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con un massimale di €1000 con l'applicazione di una franchigia pari a € 200

#### COLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO PER IL PROGRAMMA PLUS + COLLISIONE)

La garanzia non opera in caso di:

✗ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;

✗ danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

✗ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;

✗ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

✗ causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;

✗ danni a veicoli con targa prova;

✗ danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con un massimale indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato" con uno scoperto compreso tra il 15% e il 30% con un minimo di €750.

**In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.**

**Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.**

#### KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO IL PROGRAMMA PLUS + KASKO)

La garanzia non opera in caso di:

✗ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;

✗ danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

✗ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;

✗ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

✗ causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;

✗ danni a veicoli con targa prova;

✗ danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata fino al massimale indicato nel modulo di adesione al punto "Valore Assicurato" con uno scoperto compreso tra il 15% e il 30% con un minimo di € 750.

**In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.**

**Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.**



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

##### Cosa fare in caso di sinistro?

##### Denuncia di sinistro

L'Assicurato è tenuto a denunciare per iscritto ogni sinistro entro tre giorni da quando questo si sia verificato o da quando ne abbia avuto conoscenza specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo.

In caso di:

**Furto e Incendio o Eventi Sociopolitici:** l'Assicurato dovrà inoltre denunciare immediatamente il sinistro all'Autorità competente, precisando che il veicolo è assicurato presso QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Qualora il Sinistro si sia verificato in uno Stato Estero l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

**Urto contro animali selvatici,** qualora dovessero intervenire le competenti autorità sul posto a seguito del Sinistro, l'Assicurato oltre alla dichiarazione del Sinistro dovrà inviare il relativo verbale di intervento.

La documentazione richiesta per la denuncia del Sinistro, unitamente alla eventuale denuncia effettuata presso le competenti Autorità, deve essere inviata all'indirizzo e-mail [sinistriauto@abindustria.it](mailto:sinistriauto@abindustria.it).

	il servizio di riparazione dell'auto è effettuato dalle carrozzerie convenzionate con QUIXA, il cui elenco è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.quixa.it">www.quixa.it</a> .
	<b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia della specifica documentazione per la tipologia di sinistro denunciato, compresa eventuale perizia al veicolo.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?" Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
<b>Rimborso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione del DIP Danni.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione del DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione DIP Danni
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione DIP Danni



### A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza facoltativa e non connessa al finanziamento è rivolta ai proprietari di autovetture che intendono proteggere il loro bene con una copertura assicurativa dedicata in relazione ad alcuni dei rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto.



### Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario/i è pari al 28%

## COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Potrai presentare eventuali reclami al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all'Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) tramite e-mail all'indirizzo <a href="mailto:reclami@quixa.it">reclami@quixa.it</a> 2) tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 - Milano L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra QUIXA, o da persone da questa incaricata e l'Assicurato. Per le controversie relative ai sinistri non R.C. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

**PER QUESTO CONTRATTO QUIXA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

## Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Qui Polizza Car Safe

Data Realizzazione 15/02/2023 Ultima edizione disponibile

Le presenti Condizioni di Assicurazione si applicano alla Polizza Collettiva n. stipulata tra: QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia.

Qui Polizza Srl, sede legale in Corso Venezia, 37, 20121 Milano (MI), C.F. - P. IVA 10443440960

**LA POLIZZA ASSICURATIVA È FACOLTATIVA E NON È NECESSARIA PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO**

## GLOSSARIO

- > **Accessori di serie:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.
- > **Accessori non di serie:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di Serie e degli Optional.
- > **Apparecchi Audiofonovisivi:** radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati.
- > **Assicurato:** persona fisica o giuridica beneficiaria delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione.
- > **Centro convenzionato QUIXA:** il concessionario o l'officina autorizzata QUIXA.
- > **Centro non convenzionato:** officina o concessionario non autorizzato QUIXA.
- > **Contraente:** Qui Polizza Srl, Società che stipula in proprio l'assicurazione per conto dell'Assicurato.
- > **Danno Parziale:** danno d'importo inferiore all' 80 % del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Alla riparazione viene applicato il degrado che segue le tabelle prefissate per le parti sostituite e/o riparate.
- > **Danno Totale:** il danno d'importo uguale o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
- > **Degrado:** è il deprezzamento del valore commerciale del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo quantificato nelle tabelle prefissate per le parti sostituite e/o riparate.
- > **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- > **Forma di assicurazione - valore totale:** forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione o veicolo usato con voltura detto valore corrisponde al prezzo di acquisto). Questa forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.
- > **Impresa:** QUIXA Assicurazioni S.p.A.
- > **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di Sinistro dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari.
- > **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l'assicurazione.
- > **Modulo di Adesione:** il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.
- > **Optional:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino.
- > **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- > **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- > **Scoperto:** la quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
- > **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- > **Valore Commerciale:** il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro indicato nelle tabelle di deprezzamento.
- > **Valore a nuovo:** il valore riportato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato".
- > **Veicolo:** l'autoveicolo ad uso proprio o promiscuo, di proprietà dell'Assicurato.

## CAPITOLO 1 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

### Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione alla voce "Valore commerciale del Veicolo".

Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optional non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

### Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non sono assicurabili i veicoli:

- > di valore superiore a € 150.000 e inferiori a € 4.000;
- > con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- > delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach e Rolls Royce;
- > autoveicoli con destinazione d'uso diverso da proprio o promiscuo, con esclusione dei veicoli a noleggio.

### Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura ha una durata da un minimo di 12 ad un massimo di 72 mesi e decorre dal giorno in cui il veicolo è disponibile presso il rivenditore e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, a scelta dell'Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo.

### Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

È possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una e-mail all'indirizzo alla Contraente per il tramite del Broker all'indirizzo [convenzionedealer@abindustria.it](mailto:convenzionedealer@abindustria.it).

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite del broker, la restituzione del premio totale, al netto delle imposte. Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

#### **Recesso dalla polizza**

A partire dal 15° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere e-mail Contraente per il tramite del Broker all'indirizzo [convenzionedealer@abindustria.it](mailto:convenzionedealer@abindustria.it)

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattene anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.

Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

#### **Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?**

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo e furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione o dalla denuncia presso le autorità competenti. In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, occorre inviare a QUIXA tramite il Broker una e-mail all'indirizzo [convenzionedealer@abindustria.it](mailto:convenzionedealer@abindustria.it)

#### **Art. 1.6 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

Si precisa che la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.

Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e QUIXA non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.

#### **Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?**

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

#### **Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

#### **Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE**

In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

#### **Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Per ogni qualsiasi eventuale controversia inerente all'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

## **CAPITOLO 2 GARANZIE DANNI AL VEICOLO**

#### **Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE**

È possibile scegliere di aderire a uno dei seguenti programmi:

##### **BASIC**

##### **PLUS**

##### **MINICOLLISIONE**

##### **PLUS + COLLISIONE**

##### **PLUS + KASKO**

##### **PLUS + MINICOLLISIONE**

Il programma Basic prevede le seguenti garanzie:

- ✓ Furto,
- ✓ Incendio,
- ✓ Ricorso terzi da incendio
- ✓ Garanzie accessorie (Perdita chiavi, Spese veterinarie per lesioni ad animali, Furto di cose non assicurate, Ripristino dispositivo di sicurezza, Urto contro animali selvatici)

Il programma PLUS prevede, in aggiunta al programma Basic, prevede le seguenti garanzie:

- ✓ Atti vandalici,
- ✓ Eventi Naturali,
- ✓ Cristalli

Il programma MINICOLLISIONE prevede la sola garanzia Minicollisione

Il Programma PLUS+ COLLISIONE prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Collisione

Il programma PLUS + KASKO prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Kasko

Il Programma PLUS + MINICOLLISIONE prevede, in aggiunta al Programma PLUS, la garanzia Minicollisione.

#### **Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?**

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- > i danni alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria)
- > danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- > i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- > i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- > i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
- > i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- > i danni ad apparecchi, i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi non di serie o stabilmente installati sul veicolo;
- > i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;

- > le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo;
- > i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria)
- > i danni derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.

### Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?

La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo (IVA inclusa per persona fisica e IVA esclusa in caso di società) in caso di furto (totale o tentato) o rapina. Sono compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale.

La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di incendio (totale o parziale) derivante da:

- > scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e del serbatoio;
- > azione da fulmine.

La garanzia Furto e Incendio è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato". Nell'indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo. L'indennizzo è previsto in forma Valore Totale.

#### Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?

La garanzia furto non opera in caso di Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti con minimi che rimangono a tuo carico diversi a seconda del fatto che l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo.

In caso di danno parziale:

- **la riparazione presso un centro convenzionato comporta la riduzione del 50% di scoperti e minimi**

- **se la riparazione avviene presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.**

**Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.**

Furto e Incendio (totale e parziale) SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI		
Zona di rischio	Centro NON Convenzionato	Centro Convenzionato
<b>Zona 1</b>	--	--
Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Esclusa Roma E Latina), Liguria (Esclusa Genova), Lombardia (Escluso Milano), Marche, Molise, Piemonte (Escluso Torino), Toscana (Esclusa Firenze), Veneto, Trentino Adige, Valle D'aosta, Umbria	scoperto 30% con minimo di € 850	15%, minimo € 425
<b>Zona 2</b>	--	--
Basilicata, Sardegna, Latina, Genova provincia, Firenze provincia, Milano provincia, Torino Provincia, Roma Provincia	scoperto 30% con minimo di € 850	15%, minimo € 425
<b>Zona 3</b>	--	--
Genova città, Firenze città, Torino città, Roma città, Milano città	scoperto 30% con minimo di € 850	15%, minimo € 425
<b>Zona 4</b>	--	--
Calabria, Puglia, Sicilia	scoperto 30% con minimo di € 1150	15%, minimo € 575
<b>Zona 5</b>	--	--
Campania	scoperto 30% con minimo di €1650	15%, minimo € 825

### Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dall'impianto di alimentazione del veicolo.

La Garanzia è valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. La garanzia è pretestata fino all'importo massimo di € 150.000 per sinistro.

#### Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia ricorso terzi da incendio?

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

- > il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- > il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;
- > nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.

### Art. 2.5 CHE COSA COMPRENDONO LE GARANZIE ACCESSORIE?

Sono comprese le seguenti garanzie.

#### Perdita chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'auto, sono rimborsate le spese sostenute per il rifacimento delle chiavi originali e/o la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere, fino a un massimale di € 250.

#### Spese veterinarie a seguito di lesioni di animali domestici

Sono rimborsate le spese veterinarie sostenute in caso di lesioni ad animali selvatici correttamente trasportati fino a un massimale di €500.

#### Ripristino dispositivi di sicurezza

In caso di incidente, sono rimborsate le spese veterinarie, non coperte dall'eventuale garanzia r.c.auto del veicolo responsabile del sinistro, per le lesioni causate ad animali trasportati ai sensi della normativa vigente, fino ad un massimale di € 500.

#### Furto di cose non assicurate

Sono rimborsate le spese relative ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di tentativo di furto di cose non assicurate riposte all'interno e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso, fino a un massimale di € 500.

#### Urto Contro Animali Selvatici

Sono rimborsate le spese relative ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di Urto contro animali selvatici fino a un massimale di € 2.500 con una franchigia di € 200.

#### Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia accessorie?

Per la garanzia "Urto Contro animali selvatici" sono esclusi i danni:

- > verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- > causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- > verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale.

#### Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "Valore commerciale del veicolo".

#### Art. 2.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?

Sono esclusi i danni:

> derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia viene prestata con l'applicazione degli scoperti o dei minimi indicati nella seguente tabella.

In caso di danno parziale:

- la riparazione presso un centro convenzionato comporta la riduzione del 50% di scoperti e minimi
- se la riparazione avviene presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

**Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato. Limitatamente ai danni conseguenti a grandine, nel caso in cui l'assicurato non si rivolga presso una Carrozeria Convenzionata con QUIXA, il massimale assicurato corrisponderà al 10% del valore commerciale.**

Eventi Naturali (totale e parziale) SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI		
Zona di rischio	Centro NON Convenzionato	Centro Convenzionato
<b>Zona 1</b> Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Esclusa Roma E Latina), Liguria (Esclusa Genova), Lombardia (Escluso Milano), Marche, Molise, Piemonte (Escluso Torino), Toscana (Esclusa Firenze), Veneto, Trentino Adige, Valle D'aosta, Umbria	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	-- 15%, minimo € 425
<b>Zona 2</b> Basilicata, Sardegna, Latina, Genova provincia, Firenze provincia, Milano provincia, Torino Provincia, Roma Provincia	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	-- 15%, minimo € 425
<b>Zona 3</b> Genova città, Firenze città, Torino città, Roma città, Milano città	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	-- 15%, minimo € 425
<b>Zona 4</b> Calabria, Puglia, Sicilia	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 1150	-- 15%, minimo € 575
<b>Zona 5</b> Campania	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 1650	-- 15%, minimo € 825

#### Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI? (IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato".

#### Art. 2.7.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia eventi sociopolitici?

Sono esclusi i danni:

> che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli;

> Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e limiti diversi a seconda del fatto che l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo.

In caso di danno parziale:

- la riparazione presso un centro convenzionato comporta la riduzione del 50% di scoperti e minimi

- se la riparazione avviene presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

**Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti raddoppiati, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.**

Eventi Sociopolitici (totale e parziale) SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI		
Zona di rischio	Centro NON Convenzionato	Centro Convenzionato
<b>Zona 1</b> Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Esclusa Roma E Latina), Liguria (Esclusa Genova), Lombardia (Escluso Milano), Marche, Molise, Piemonte (Escluso Torino), Toscana (Esclusa Firenze), Veneto, Trentino Adige, Valle D'aosta, Umbria	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	-- 15%, minimo € 425
<b>Zona 2</b> Basilicata, Sardegna, Latina, Genova provincia, Firenze provincia, Milano provincia, Torino Provincia, Roma Provincia	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	-- 15%, minimo € 425
<b>Zona 3</b> Genova città, Firenze città, Torino città, Roma città, Milano città	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 850	-- 15%, minimo € 425
<b>Zona 4</b> Calabria, Puglia, Sicilia	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 1150	-- 15%, minimo € 575
<b>Zona 5</b> Campania	-- scoperto 30% con minimo liquidabile di € 1650	-- 15%, minimo € 825

#### Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?

La compagnia paga le spese sostenute per riparare/sostituire, i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale o a fatti involontari di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti.

#### Art. 2.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?

Sono esclusi i danni:

> derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;

> ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni.

La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% e un minimo di € 200. Nel caso in cui l'assicurato si rivolga a un Centro Convenzionato Quixa in caso di riparazione scoperti e minimi non verranno applicati, in caso di sostituzione saranno ridotti del 50%.

### Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA MINICOLLISIONE?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino a un massimale di € 1000 per sinistro e per anno.

#### Art. 2.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia?

La garanzia non opera in caso di:

- > circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- > danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- > danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- > verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- > causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- > danni a veicoli con targa prova;
- > danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con un massimale di €1000 con l'applicazione di una franchigia pari a € 200.

### 2.10. COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino al massimale indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato"

#### Art. 2.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia?

La garanzia non opera in caso di:

- > circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- > danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- > danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- > verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- > causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- > danni a veicoli con targa prova;
- > danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con un massimale indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato" con uno scoperto compreso del 15% per riparazioni presso centri convenzionati e del 30% per riparazioni presso centri non convenzionati, con un minimo di € 750.

In caso di danno parziale se la riparazione avviene presso un centro non convenzionato il massimale è il 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

### Art. 2.11 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO (IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato".

#### Art. 2.11.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko?

La garanzia non opera in caso di:

- > circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- > danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- > danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- > danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- > danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- > danni causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- > danni a veicoli con targa prova.

La garanzia viene prestata fino al massimale indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato" con uno scoperto del 15% per riparazioni presso centri convenzionati e del 30% per riparazioni presso centri non convenzionati, con un minimo di € 750.

In caso di danno parziale se la riparazione avviene presso un centro non convenzionato il massimale è il 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

## CAPITOLO 3 IL SINISTRO

### ART. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento a, QUIXA per il tramite del Broker entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere dunque inviata tramite e-mail all'indirizzo [sinistriauto@abindustria.it](mailto:sinistriauto@abindustria.it) e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro e indicata all'art 3.6.

### ART. 3.2 COSA SUCCEDA IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, L'Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all'indennizzo. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

### ART. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

### ART. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

### ART. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?

QUIXA, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi. In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

### ART. 3.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO

Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

- FURTO:**
- In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
- > denuncia di sinistro;
  - > fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
  - > fattura di acquisto del veicolo;
  - > copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;
  - > originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
  - > certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
  - > libretto di circolazione se disponibile;
  - > tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali sistemi di antifurto);
  - > procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
  - > quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
  - > in caso di presenza di antifurto satellitare: Attestazione, rilasciata dalla casa produttrice del sistema satellitare o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato di funzionamento del terminale del satellitare al momento del Sinistro.

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all'Impresa. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l'indennizzo ricevuto.

- INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO:**
- > denuncia di sinistro;
  - > in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
  - > copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

- GARANZIE ACCESSORIE:**
- > denuncia prestata alle autorità competenti entro 24 ore dal verificarsi del sinistro;
  - > documentazione fiscale comprovante le spese sostenute.

- CRISTALLI:**
- > denuncia di sinistro;
  - > fattura/ricevuta fiscale attestante la spesa sostenuta e foto dei danni con evidenza della targa del veicolo.

- EVENTI NATURALI:**
- > denuncia di sinistro;
  - > idonea documentazione a prova dell'evento come, la rilevazione effettuata dall'osservatorio meteorologico più vicino attestante l'evento;
  - > qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

- EVENTI SOCIO POLITICI:**
- > denuncia di sinistro;
  - > Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all' Autorità competente;
  - > qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

- URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI:**
- > denuncia di sinistro;
  - > Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all' Autorità competente;
  - > qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

- MINICOLLISIONE, COLLISIONE E KASKO:**
- > denuncia di sinistro;
  - > qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
  - > in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all' Autorità competente.

Si ricorda che la garanzia Kasko è facoltativa ed è operante solo se espressamente richiamata nel modulo di adesione.

**Art. 3.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

**Art 3.7.1 Danno totale**

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, QUIXA determina l'ammontare del danno applicando al valore commerciale del veicolo indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicata nella tabella di seguito riportata.

Con perdita totale si intende un danneggiamento dell'autovettura tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del suo valore di mercato alla data del sinistro e a seguito del quale l'autovettura sia demolita e cancellata dal P.R.A.

Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie

- > Incendio
- > Furto
- > Eventi Naturali
- > Eventi sociopolitici
- > Collisione
- > Kasko.

Nel caso in cui il sinistro provochi la perdita totale del Veicolo viene applicata una percentuale di deprezzamento diversa nel caso in cui l'assicurato riacquisti o meno un altro veicolo presso il rivenditore presso il quale aveva acquistato il Veicolo assicurato, ferma l'applicazione degli scoperti e dei minimi previsti

**1) In caso di riacquisto**

Se il sinistro che ha comportato la perdita totale è avvenuto entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi, fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, verrà rimborsato l'intero valore riportato nel modulo di adesione al punto "valore assicurato", salvo l'applicazione degli scoperti e dei minimi previsti

Per i mesi successivi sono applicate le seguenti tabelle di deprezzamento.

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		VEICOLI USATI	
Vetustà del Veicolo	Percentuale di degrado	Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado
0-24	0% - valore a nuovo	0-24	0%
25-36	40%	25-36	45%
37-48	50%	37-48	55%
49-60	60%	49-60	70%
61-72	70%	61-72	80%

## 2) In caso di mancato riacquisto

Sono applicate le seguenti tabelle di deprezzamento

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	
Vetustà del veicolo	Percentuale di degrado
0-12	30%
12-24	35%
25-36	40%
37-48	50%
49-60	60%
61-72	70%

VEICOLO USATO	
Vetustà del veicolo	Percentuale di degrado
0-12	35%
12-24	40%
25-36	45%
37-48	55%
49-60	70%
61-72	80%

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l'anticipata riparazione. L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.

In caso di perdita totale del veicolo QUIXA determina quindi l'indennizzo con le modalità sopra indicate.

### Art 3.7.2 Danni parziali

1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, QUIXA determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Per i danni verificatisi entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi, fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, il degrado d'uso e vetustà non verrà applicato. Per le annualità successive, verranno applicate le medesime percentuali di degrado applicate in caso di danno totale, riportate nella tabella 1) riportata nel precedente paragrafo.  
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore al valore assicurato del veicolo indicato nel modulo di Adesione.
2. Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

### Art 3.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.

### Art. 3.7.4 Procedure di valutazione del danno - nomina dei periti

L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

### Art. 3.7.5 pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da QUIXA entro sessanta giorni.

QUIXA in caso di Furto totale o rapina ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere. In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.

### Art. 3.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)

Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati QUIXA, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da QUIXA al centro convenzionato.

Al momento del ritiro del Veicolo riparato, l'Assicurato deve corrispondere direttamente al centro convenzionato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale previsto.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia"), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato<sup>1</sup> (di seguito, alternativamente, "Dati Comuni", quali - ad esempio - Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti interessati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire - con la presente apposita Informativa - le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia<sup>2</sup>.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)<sup>3</sup>, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile<sup>4</sup> e che formeranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali - ad esempio - operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittimamente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

### 1. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative<sup>5</sup>

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all'interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall'interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi<sup>6</sup>, anche mediante la consultazione di apposite Banche Dati legittimamente consultabili o attraverso il dispositivo di *BlackBox*, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere necessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di legge<sup>7</sup>), e - a tal fine - si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo.

In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell'interessato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- ii. riassicurazione e coassicurazione;
- iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- vi. gestione e controllo interno;
- vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione - tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA - anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo - negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. *BlackBox* o *Scatola Nera* (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla *BlackBox* prima dell'elaborazione - ossia i cc.dd. "Dati grezzi");
- viii. attività inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso informazioni sull'affidabilità creditizia (c.d. *Credit Scoring*), basata su Dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui - ad esempio - presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni possono essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
- ix. attività antifrode con *screening* delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti *web* e *social media*;
- x. utilizzo dei dati raccolti tramite la *BlackBox*<sup>8</sup> necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali, a titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla *BlackBox* prima dell'elaborazione - ossia i cc.dd. "Dati grezzi");
- xi. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.

I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessibili - a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie - utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto all'interessato il Consenso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati<sup>9</sup>.

Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamento dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. *BlackBox*, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra l'interessato e la Compagnia, ovvero nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipologia di contratto comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. *BlackBox* per poter dare esecuzione al contratto richiesto dall'interessato. Resta inteso che, nell'ambito di tale Trattamento, i Dati telematici (quali le informazioni sui Movimenti e la Localizzazioni del Veicolo, i Comportamenti di Guida e i cc.dd. "Dati grezzi") sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto / premio applicabile (determinato sulla base - a titolo esemplificativo e non esaustivo - del numero di chilometri percorsi rilevati attraverso la c.d. *BlackBox* o sulla base del profilo del comportamento di guida dell'interessato). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più

<sup>1</sup> Dove, per "Dato Personale", s'intende - ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - « [...] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».

<sup>2</sup> Qualora i Dati Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l'interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Consenso si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.

<sup>3</sup> E che abroga la direttiva 95/46/CE.

<sup>4</sup> Ex co.1 dell'art. 4 del GDPR, « [...] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».

<sup>5</sup> La "Finalità Assicurativa" richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.

<sup>6</sup> Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, *broker* di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.

<sup>7</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

<sup>8</sup> Laddove l'Utente Interessato abbia aderito alla relativa garanzia che preveda il Servizio di riferimento.

<sup>9</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.

aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare benefici sull'importo del premio, determinati per mezzo di parametri oggettivi rilevati attraverso la *BlackBox*.

Il Consenso dell'interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Categorie Particolari di Dati Personali<sup>10</sup> (di seguito indicati altresì come "Dati Sensibili"), l'utilizzo dei quali è strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inoltre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all'estero – come autonomi Titolari del Trattamento o Responsabili dei Dati Personali appositamente designati / nominati dalla Compagnia, rientranti nella la c.d. "Catena Assicurativa"<sup>11</sup>, in parte anche con funzioni meramente organizzative. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Trattamenti e le comunicazioni previste all'interno della c.d. "Catena Assicurativa", effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. "Dati Sensibili" dell'interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapito ricevuti dall'interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell'interessato, non sarà possibile per QUIXA contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale, nonché altre comunicazioni di servizio. L'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tramite il sito *web* della Compagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all'attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la necessità di disporre di Dati Personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato stesso. Ulteriore Base Giuridica che legittima l'utilizzo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il perseguimento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, l'esaminazione atta ad individuare e gestire eventuali possibili comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l'invio di comunicazioni di servizio strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo stesso.

Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell'Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. *Data Protection Officer* (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti<sup>12</sup>.

## 2. Trattamento dei Dati Personali per attività Commerciali e di Marketing

Al fine di migliorare i propri servizi e prodotti, nonché per provvedere ad informare l'interessato sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di proprio interesse, QUIXA chiede di consentire all'utilizzo dei Dati Personali dell'interessato non "Sensibili" nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei Dati.

Laddove l'interessato fornisca liberamente gli specifici consensi richiesti per tali finalità, QUIXA sarà in grado di:

- i. comprendere quali siano i bisogni, le esigenze dell'interessato, nonché le opinioni sui prodotti ed i servizi offerti;
- ii. effettuare analisi sulla qualità dei servizi forniti;
- iii. attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di migliorare l'offerta per l'interessato;
- iv. realizzare ricerche di mercato;
- v. effettuare indagini statistiche;
- vi. proporre prodotti e servizi che possano essere effettivamente di interesse per l'interessato;
- vii. inviare comunicazioni promozionali e permettere la partecipazione dell'interessato ad iniziative di *marketing* (quali, ad esempio, Programmi Fedeltà, Concorsi o Operazioni a Premio, Campagne Promozionali, ecc.) mediante i canali di comunicazione accessibili per il tramite dei Dati di recapito riferiti all'interessato stesso (quali posta ordinaria, posta elettronica, App, telefono, fax, SMS, MMS, *social media* e/o altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- viii. comunicare novità ed opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA, sia di società esterne *partner* di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i Dati Personali di riferimento dell'interessato;
- ix. proporre prodotti e servizi sulla base dei Dati generati nel caso di utilizzo da parte dell'interessato di strumenti che permettano la rilevazione della posizione nel territorio.

In particolare, la Compagnia potrà provvedere alle seguenti attività:

- i. invio di materiale pubblicitario;
- ii. vendita diretta;
- iii. compimento di ricerche di mercato;
- iv. comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle altre società del Gruppo AXA Italia;
- v. inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il Consenso che si richiede all'interessato è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma l'interessato non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative ivi indicate. Si precisa inoltre che – in caso di un Consenso esplicito fornito da parte dell'interessato – la Compagnia potrà inviare messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e/o telefono), sia strumenti automatici (quali posta elettronica, App, SMS, MMS, fax, *social media*, nonché altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica), nonché tramite l'apposita Area Riservata o l'App della Compagnia, fermo restando la possibilità per l'interessato, in ogni momento, di modificare e/o revocare il Consenso precedentemente prestato attraverso gli appositi canali a disposizione. QUIXA potrà inoltre provvedere, sempre in base al Consenso espresso dall'interessato, all'invio di materiale pubblicitario, all'esecuzione di attività di vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato, nonché alla comunicazione di novità in merito a prodotti e servizi forniti da *partner* della Compagnia e/o del Gruppo AXA. In questo caso, tali Soggetti non riceveranno i Dati Personali dell'Interessato se non in caso di adesione dello stesso alle offerte e/o alle iniziative proposte.

Precisiamo che le attività di comunicazione e di *marketing* ivi descritte potranno essere realizzate direttamente dalla Compagnia anche per il tramite dei propri Agenti e/o Collaboratori, i quali agiranno in qualità di Responsabili e Soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali, nominati dal Titolare stesso. Per la Finalità Commerciale e di *Marketing* ivi descritta, la Base Giuridica che legittima il Trattamento consiste nella manifestazione del Consenso dell'interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità. Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dall'Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di *Partnership* e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

## 3. Trattamento dei Dati Personali per Attività di Profilazione

Con specifico e separato Consenso fornito liberamente da parte dell'interessato, la Compagnia potrà svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei Dati Personali, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze dell'interessato in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso l'utilizzo di trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentire di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i bisogni dell'interessato, nonché per migliorare l'offerta dei prodotti di QUIXA. Per tali specifiche attività e finalità, si precisa che la Compagnia potrà utilizzare, unitamente ai Dati Personali forniti direttamente dall'interessato, altresì:

- i. informazioni ottenute attraverso la consultazione di Banche Dati pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Catasto e Pubblici Registri dell'Agenzia delle Entrate;

<sup>10</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di « [...] Dati Personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché [...] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona ».

<sup>11</sup> La c.d. "Catena Assicurativa" è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all'estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

<sup>12</sup> Si veda Par. 7, "Diritti degli Interessati".

ii. informazioni elaborate anche da Terze Parti in qualità di Titolari o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali.

Si precisa, inoltre, che fornendo tale Consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti e/o premi, nonché tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, la Compagnia potrà utilizzare altresì:

- iii. informazioni sull'affidabilità creditizia (c.d. *Credit Scoring*), basata su Dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui - ad esempio - presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni possono essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
- iv. Dati prelevati da Banche Dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, lo stato delle Revisioni del Veicolo, ecc.

Il Consenso che chiediamo di esprimere all'interessato è facoltativo. In mancanza di tale consenso, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. La Base Giuridica del Trattamento per le attività di profilazione ivi menzionate e descritte è la manifestazione del Consenso dell'interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.

#### 4. Modalità di utilizzo dei Dati Personali

I Dati Personali dell'interessato sono trattati<sup>13</sup> da QUIXA - nella propria qualità di Titolare del Trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del soggetto stesso, ovvero - laddove sia stato prestato l'apposito consenso - per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali ed automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di *data science* nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente Informativa, i quali - a propria volta - sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente Informativa.

#### 5. Destinatarî dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati)

In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- i. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
- ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice *Privacy*; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice *Privacy*; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
- iii. società del Gruppo a cui appartiene la Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
- iv. società *Partner*, autonome Titolari del Trattamento:
- a. se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (quali, ad esempio, prevenzione rischi *cyber*; servizio di antifurto; ecc.);
- b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
- v. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.

Per talune attività si prevede l'ingaggio di soggetti di fiducia della Compagnia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (e.g. India) - che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR - *Binding Corporate Rules*) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali *standard* definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatezza. Questi soggetti, a tutela dell'Interessato, svolgeranno la funzione di Responsabile o di Incaricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti Titolari del Trattamento. Il Consenso che chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali ultimi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.

Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell'Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. *Data Protection Officer* (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti<sup>14</sup>.

#### 6. Tempi di Conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando che - decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente - si procede alla cancellazione dei Dati stessi. Per le attività di *marketing*, in caso di apposita manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali e/o nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'Interessato, e comunque per non più di 24 (ventiquattro) mesi - 2 (due) anni - dalla cessazione del rapporto tra l'Interessato ed il Titolare del Trattamento, mentre - per le attività di profilazione, sempre in caso di apposita manifestazione del consenso opzionale richiesto - i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità sottostanti e, comunque, per non più di 12 (dodici) mesi - 1 (un) anno - dal momento della raccolta del Dato Personale.

#### 7. Diritti degli Interessati

Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trattamento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all'aggiornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione.

Per l'esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l'Interessato può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. *Data Protection Officer* (D.P.O.), Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - E-mail: [centrocompetenzaprivacy@quixa.it](mailto:centrocompetenzaprivacy@quixa.it). Inoltre, l'Interessato potrà proporre reclamo all'Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali - in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma; (+39) 06696771; [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l'apposita sezione *Privacy* del sito web della Compagnia.

<sup>13</sup> Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

<sup>14</sup> Si veda Par. 7, "Diritti degli Interessati".

## **INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI**

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il contratto è stipulato tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia") ed il Contraente, e con l'intermediazione, ove previsto, dei propri distributori, i quali promuovono e collocano il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

- i. Sito web [www.quixa.it](http://www.quixa.it);
- ii. Preventivatori;
- iii. Area riservata o Applicazione dedicata per l'intermediario ING;

### **Si informa il Contraente di quanto segue.**

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP - Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la docu-

mentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 - 185-bis - 185-ter del CAP) e degli altri documenti precontrattuali del distributore previsti dall'art. 56 del reg. IVASS 40 del 02/08/2018 e successive modifiche.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente anche via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità di comunicazione, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.





## Come contattarci



**Visita il nostro sito**

Per tutte le altre informazioni visita il sito [www.quixa.it](http://www.quixa.it)

### **QUIXA Assicurazioni S.p.A. -**

**Sede Legale: Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia;**

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e C. F. n. 10370450966 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - R.E.A. di Milano n. MI-2526115 - Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. - Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 - Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019